

irragionevole cassiere. Altro esempio: è notorio il ritardo con cui l'Amministrazione telefonica provvede alla esecuzione degli impianti richiesti col concorso del 50 % da parte degli interessati; in generale si inizia l'acquisto dei materiali e l'esecuzione dei lavori soltanto vari mesi dopo che gli interessati hanno versato la loro quota.

Perchè? Semplicemente perchè il versamento di detta quota viene fatto non già ai telefoni, ma al Tesoro, e occorrono mesi per la procedura necessaria a mettere i relativi fondi a disposizione di chi deve eseguire il lavoro. Non è proprio possibile provvedere? Ogni persona di buon senso si sente spinta a rispondere sì, ma tutte le Ragionerie statali si leveranno in coro ad opporre il loro no.

Che cosa occorre dunque di fare?

L'Azienda telefonica non può assolvere il compito che il Paese le ha assegnato se non acquista una tale scioltezza di movimenti, per cui ogni provvedimento, accuratamente studiato e ponderatamente disposto, possa essere tradotto subito in atto ed avere compimento entro il minimo tempo possibile. A ciò non si presta l'organizzazione attuale dell'Amministrazione, se non con metodi irregolari e pericolosi, cioè esponendosi a correre tutti i rischi delle collisioni con le norme vigenti, a rovesciare gli ostacoli delle prescrizioni regolamentari e a raggiungere violentemente la meta propostasi, attraverso tutte le noie, le critiche, le accuse e le asprezze di cui è cosparso il cammino di chi risolutamente vuole.

Ad edificazione finale dei nostri lettori, a quali abbiamo già dato, attraverso le cifre esposte dall'on. Corniani, le prova che la azienda statale dei telefoni è stata ridotta passiva da attiva che era per la industria privata diamo anche questo secondo bel risultato, così riassunto del Marchesi.

«E' notorio, ed io non mi dilungherò su questo, che il nostro Paese è in enorme ritardo rispetto a qualsiasi altro; così che, se fosse possibile metterci oggi al lavoro con tutte le energie, con tutti i mezzi di cui possiamo disporre, non meno di un decennio sarebbe necessario per vedere sistemato e fiorente il servizio telefonico del nostro Paese».

Queste sono le vittorie della statizzazione!

Opere di irrigazione.

Uno dei problemi di maggiore importanza per l'agricoltura del nostro paese è certamente quello della irrigazione ed è davvero da dar lode al ministro Miliani di avere lino dal febbraio 1918 proposto al Parlamento un disegno di legge inteso ad estendere e facilitare lo sviluppo della piccola irrigazione nella nostra penisola, con provvidenze atte ad integrare la legge 28 febbraio 1886, n. 3532 e quella 10 gennaio 1915. Certamente non è da attendersi che la irrigazione risolva il problema agricolo. Anzi, avverte la relazione della Commissione che ha esaminato il disegno di legge, che si tratta di una modesta iniziativa tendente ad aumentare la produzione e la ricchezza nazionale.

È appunto la relazione che noi seguiremo in questi nostri appunti, per spiegare ai nostri lettori la portata e la efficienza del progetto, tantopiù che il documento in parola è frutto di lunga e coscienziosa fatica, da parte dell'on. Corniani, ben noto per l'amore, la scrupolosità e la geniale praticità colla quale egli si dedica da molti anni, come pochi parlamentari fanno, ai problemi economici e finanziari del nostro paese.

« Il Governo convinto della utilità sociale di promuovere, ove fosse possibile, opere di irrigazione, accogliendo voti espressi dal Parlamento e da Associazioni agrarie istituti nel 1910 una Commissione Reale per lo studio di sì vitale problema.

La Commissione Reale, della quale fanno parte illustri tecnici, esperti agricoltori, e, nei due campi, diversi membri del Parlamento, ebbe un periodo

di straordinaria attività: i risultati dei suoi studi e dei suoi lavori sono contenuti in varie relazioni al Parlamento e si possono dividere in due gruppi:

Il primo, di riforme legislative; il secondo, di studi tecnici e progetti relativi ad opere di irrigazione.

Da un esame critico della legge 28 febbraio 1886 risultò che essa aveva questi tre difetti principali:

1° esclusione dal sussidio delle intraprese private, se non ottenevano il parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura;

2° necessità del concorso obbligatorio del sussidio delle provincie e dei comuni;

3° esclusione dal sussidio delle opere di piccola irrigazione.

Il Governo, in seguito alle proposte formulate dalla Commissione Reale per le irrigazioni, come primo correttivo della legge 28 febbraio 1886 presentò al Parlamento una proposta di legge che fu approvata in data 10 gennaio 1915, con la quale si concedevano sussidi alle opere di piccola irrigazione e quindi di iniziativa privata, e cioè a quelle intraprese che impiegavano acqua al di sotto di cento e sino a tre litri al secondo ed aboliva la obbligatorietà del contributo nel sussidio da parte dei comuni e delle provincie.

Ma se la legge 10 gennaio 1915 rappresentò certamente un progresso tecnico e legislativo, in materia di irrigazione, lino da allora e per gli studi avvenuti in seguito, si poté stabilire che il difetto della legge 1886 era ben più grave e più sostanziale di quello al quale fu riparato con la legge 10 gennaio 1915. Come è noto a tutti, e la storia delle maggiori intraprese del mondo lo dimostra, le grandi opere di irrigazione sono di tale natura, che richiedono forti impieghi di capitali, grandi organizzazioni tecniche ed una preparazione psicologica nelle popolazioni da beneficiare, di fronte ad una lontana realizzazione di benefici, da parte del capitale impiegato, così nelle opere principali, come in quelle secondarie.

E poichè la legge 28 febbraio 1886 non dà ai Consorzi il carattere di obbligatorietà che esiste nei Consorzi di bonifica, ne consegue che difficilmente sorgano grandi intraprese di irrigazione per il timore, come ripeto, avvenuto in molti casi, che o non si addivenga alla formazione del Consorzio per il mancato intervento di qualche interessato, o che, costruita l'opera da parte di qualche ente società o privato, gli agricoltori non intendano servirsi dell'acqua, costringendo l'impresa al fallimento, come si è verificato nel canale Villoresi ed altri.

Così infatti si è verificato nel Mezzogiorno di Italia e nelle isole dove, a differenza dell'alta e dell'Italia centrale, è stato possibile soltanto nel 1918, la costituzione d'un piccolo Consorzio di irrigazione, in provincia di Campobasso.

Non è certamente qui il caso di dilungarsi sulla opportunità, sulla necessità e sulla urgenza di modificare la legge nel senso di rendere obbligatori anche i Consorzi per le irrigazioni, nè discendere a dettagli sulla struttura della legge e sulle modalità necessarie per renderla efficace, ma sembra invece opportuno che, da parte del Parlamento, venga un incitamento al Governo perchè voglia provvedere nel senso desiderato. Allora il Governo vedrà se pur modificando la legge 28 febbraio 1886 nel suo contenuto fondamentale, in modo che sia applicabile nella generalità dei casi, non sia opportuno provvedere con leggi speciali, come fu fatto per i laghi artificiali della Sila e del Tirso, ad opere che abbiano uno speciale carattere ed una speciale importanza.

Dalla obbligatorietà dei Consorzi ne deriva l'onere al proprietario per la parte ad esso spettante e quindi la necessità da parte di questi di beneficiare sollecitamente delle opere di irriga-